

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2208}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARDELLI, MACALUSO EMANUELE, ESPOSTO, GIANNINI,
PEGORARO, DI MARINO, MARRAS, BONIFAZI, MARTELLI,
SCUTARI, RIGA GRAZIA, MIRATE, VALORI**

Presentata il 29 maggio 1973

Norme per la determinazione del prezzo del latte alla produzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'inizio dell'annata agraria in corso si è dispiegata in molte regioni italiane la manovra ricattatoria della grande industria lattiero-casearia intesa ad imporre una riduzione dei prezzi del latte alla produzione, già di fatto intervenuta, in misura più o meno accentuata, su tutto il territorio nazionale. Approfittando della liberalizzazione comunitaria del latte alimentare, degli errati criteri con i quali è stata applicata l'IVA in agricoltura e dell'inadeguato potere contrattuale dei piccoli e medi produttori di latte, i grandi industriali che operano nel settore della trasformazione del latte sono riusciti ad infliggere un altro duro colpo ai redditi dei contadini produttori di latte, proprio nel momento in cui i costi di produzione hanno registrato un rilevante incremento.

La riduzione dei prezzi del latte alla produzione, oltre a colpire pesantemente i redditi dei produttori, minaccia di pregiudicare ogni possibilità di ripresa e di sviluppo della

produzione zootecnica nazionale, accentuando la tendenza alla eliminazione delle vacche da latte, la cui consistenza si è ridotta di oltre 300 mila capi dal 1967 al 1971. L'esperienza insegna che non si può fare in Italia una politica della carne senza fare una politica del latte. In altre parole, l'aumento della produzione di carne è inscindibilmente legato all'aumento del numero delle vacche da latte e della produzione di latte.

D'altra parte è noto che il nostro paese è fortemente deficitario, non solo di carne bovina, ma anche di latte e di prodotti lattiero-caseari. Dal 1967 al 1971 la produzione di carne bovina è diminuita del 17 per cento, mentre stazionaria è rimasta la produzione di latte in presenza di un continuo aumento dei consumi interni. Negli ultimi cinque anni il patrimonio bovino nazionale ha subito una riduzione di oltre 900 capi.

Di conseguenza le importazioni di carni bovine e di prodotti lattiero-caseari hanno

segnato un impressionante aumento: complessivamente nel 1972 abbiamo importato 5 milioni e 346 mila capi di bestiame e 5 milioni e 420 mila quintali di carni fresche e congelate, con un aumento del 19,5 per cento per il bestiame vivo e del 10,4 per cento per le carni rispetto all'anno precedente.

Le importazioni di latte nel 1972 hanno raggiunto i 2 milioni e 500 mila quintali, con un aumento del 25 per cento rispetto al 1971. In aumento sono anche le importazioni di burro, di formaggi e di latte in polvere, che nel 1972 hanno pesato sulla nostra bilancia agricolo-alimentare per ben 249 miliardi di lire. In complesso le importazioni alimentari hanno raggiunto nel 1972 la cifra senza precedenti di 2.463 miliardi, di cui circa 1.000 miliardi di prodotti zootecnici.

In ciò si ritrova una delle cause del continuo aumento del costo della vita, che taglieggia pesantemente il potere di acquisto dei salari, delle pensioni, dei piccoli redditi di lavoro autonomo. La situazione denunciata tende ad aggravarsi ogni giorno di più, come confermano i dati relativi alle importazioni di prodotti agricolo-alimentari nei primi mesi dell'anno in corso. Se a ciò si aggiunge che diventa sempre più difficile e sempre più oneroso reperire sui mercati esteri la carne e taluni altri prodotti agricoli di cui l'Italia è deficitaria, si avrà il quadro completo della drammaticità della situazione e delle conseguenze che ne derivano.

I problemi che da tale stato di cose derivano sono molti e complessi e la loro soluzione richiede una svolta radicale negli indirizzi della politica agraria nazionale e comunitaria e richiedono, soprattutto, l'avvio di una seria politica in campo zootecnico sulla base di una programmazione che faccia leva sulle Regioni quali strumenti primari di elaborazione e di attuazione di organici piani di sviluppo zootecnico e agricolo.

Ma la condizione preliminare ed essenziale per avviare una politica di sviluppo della nostra zootecnia è la salvaguardia del nostro patrimonio zootecnico e, quindi, l'arresto della tendenza alla riduzione delle vacche da latte accentuata dalla riduzione dei prezzi del latte alla produzione.

In tutti questi anni i produttori di latte e in specie la grande massa dei piccoli e medi si sono trovati disarmati di fronte alla potenza e alla prepotenza dei grandi industriali lattiero-caseari, che si sono ripartiti ferreamente il mercato allo scopo di meglio imporre le loro condizioni e i loro ricatti ai produttori. La pervicacia con cui gli industriali lattiero-

caseari hanno respinto e respingono ogni richiesta intesa a determinare i prezzi del latte alla produzione attraverso una contrattazione collettiva a livello regionale o zonale, è la più eloquente testimonianza della loro volontà di sopraffazione. D'altro canto la debole organizzazione dei produttori di latte non consente loro di esercitare un effettivo potere contrattuale collettivo, ponendoli alla mercé dell'industriale acquirente del latte sul piano di una contrattazione individuale. Laddove i produttori hanno tentato di organizzarsi per resistere, si sono trovati dinanzi al rifiuto degli industriali di ritirare il latte, costringendoli a cedere.

Da questa situazione discende l'esigenza di una normativa di legge per la determinazione del prezzo del latte alla produzione, così di garantire la parte più debole, il produttore, nei confronti della grande industria lattiero-casearia. A questa esigenza intende dare una risposta la presente proposta di legge.

L'articolo 1 precisa le finalità della proposta di legge, che sono quelle di favorire lo sviluppo della produzione zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle imprese zootecniche dirette coltivatrici, singole o associate.

L'articolo 2 indica gli elementi che devono formare il prezzo del latte alla produzione: a) un prezzo minimo garantito; b) un premio di qualità; c) una integrazione riferita agli indici di variazione in aumento dei prezzi dei prodotti derivati.

L'articolo 3 fissa i criteri per la determinazione del prezzo minimo garantito, affidata alla contrattazione collettiva a livello regionale e, in caso di mancato accordo, ad una commissione arbitrale, nominata dal presidente della Regione, la cui composizione è tale da offrire ogni garanzia alle parti interessate.

L'articolo 4 attiene alla determinazione del premio di qualità, riferito al contenuto in grasso e in proteine del latte, al suo valore batteriologico e alle condizioni sanitarie del bestiame. Il premio di qualità è costituito da maggiorazioni percentuali del prezzo minimo garantito, da determinarsi con leggi regionali. Le Regioni sono delegate ad emanare le norme tecniche per la valutazione e i controlli dei requisiti del latte e del bestiame sulla base dei quali si determina il premio di qualità.

L'articolo 5 concerne l'integrazione del prezzo del latte, costituita da una maggiorazione riferita agli indici di variazione in

aumento dei prezzi dei prodotti derivati, da determinarsi provincialmente o per zona attraverso la contrattazione collettiva o per decisione della commissione arbitrale in caso di mancato accordo.

L'articolo 6 stabilisce che i prezzi del latte alla produzione sono resi vincolanti per tutte le parti interessate, con l'esclusione delle cooperative di trasformazione del prodotto,

con decreti del presidente della Regione, fatte salve le condizioni di miglior favore.

L'urgenza della adozione di un provvedimento legislativo come quello che proponiamo non può sfuggire a quanti conoscono i problemi della nostra zootecnia e il travaglio delle imprese zootecniche diretto-coltivatrici, per cui ne auspichiamo, onorevoli colleghi, la più sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Allo scopo di favorire lo sviluppo della produzione zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle imprese zootecniche diretto-coltivatrici, singole e associate, il prezzo del latte alla produzione, a qualsiasi uso destinato, è determinato secondo i criteri previsti dalla presente legge.

ART. 2.

Il prezzo del latte alla produzione è costituito:

- a) da un prezzo minimo garantito, determinato ai sensi del successivo articolo 3;
- b) da un premio di qualità, determinato ai sensi del successivo articolo 4;
- c) da una integrazione riferita agli indici di variazione in aumento dei prezzi dei prodotti derivati dal latte, determinata ai sensi del successivo articolo 5.

ART. 3.

Il prezzo minimo garantito di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 è determinato regionalmente per ciascuna annata agraria attraverso la contrattazione collettiva con la partecipazione di tutte le parti interessate.

Ai fini di cui al precedente comma, gli assessori regionali all'agricoltura convocano, almeno tre mesi prima della scadenza di ogni annata agraria, i rappresentanti regionali di tutte le organizzazioni professionali e associative dei produttori di latte, delle industrie di trasformazione del latte, private e pubbliche, e delle centrali del latte.

In caso di mancato accordo tra le parti entro quarantacinque giorni dalla scadenza dell'annata agraria, il prezzo minimo garantito del latte alla produzione è determinato da una commissione arbitrale così composta:

- a) dall'assessore regionale all'agricoltura, che la convoca e la presiede;
- b) da 5 rappresentanti dei produttori di latte, di cui 4 in rappresentanza dei coltivatori diretti, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tramite le rispettive istanze regionali;

c) da 4 rappresentanti delle industrie di trasformazione del latte, designati secondo i criteri di cui alla precedente lettera b);

d) da un rappresentante delle centrali del latte, designato dalla loro organizzazione regionale o nazionale;

e) da due esperti in materia lattiero-casearia, designati uno dalle organizzazioni di cui alla lettera b) e uno da quelle di cui alle lettere c) e d) del presente articolo.

La commissione arbitrale di cui al precedente comma è nominata con decreto del presidente della Regione entro trenta giorni dalla scadenza di ogni annata agraria, dura in carica un anno e deve assumere le proprie determinazioni almeno entro dieci giorni dalla scadenza dell'annata agraria stessa.

ART. 4.

Il premio di qualità di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della presente legge è costituito da maggiorazioni percentuali del prezzo minimo garantito del latte alla produzione riferite:

- a) al contenuto in grasso e in proteine;
- b) al valore batteriologico;
- c) alle condizioni sanitarie del bestiame.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni, sentito il parere delle organizzazioni di cui al secondo comma dell'articolo 3, determinano con loro leggi:

1) le percentuali di maggiorazione di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, che possono essere variate annualmente con provvedimenti della Regione stessa;

2) le norme tecniche per la valutazione e i controlli del contenuto in grasso e in proteine del latte, del suo valore batteriologico e delle condizioni sanitarie del bestiame di cui al primo comma del presente articolo, in modo da fornire ogni garanzia alle parti interessate e in particolare ai produttori di latte.

ART. 5.

L'integrazione di cui alla lettera c) dell'articolo 2 della presente legge è determinata provincialmente attraverso la contrattazione collettiva con la partecipazione di tutte le parti interessate e può essere differenziata da zona a zona nell'ambito della stessa provincia.

L'integrazione è costituita da una maggiorazione del prezzo del latte alla produzione

determinato ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge, riferita agli indici di variazione in aumento dei prodotti derivati dal latte nell'annata precedente, rilevati secondo i criteri che saranno determinati dalla Regione, sentito il parere delle organizzazioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge.

Ai fini di cui ai precedenti commi, i capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura convocano i rappresentanti provinciali delle organizzazioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge entro i trenta giorni successivi al termine di ogni annata agraria.

In caso di mancato accordo tra le parti entro i sessanta giorni successivi al termine dell'annata agraria, l'integrazione è determinata dalla commissione arbitrale di cui al terzo comma dell'articolo 3 della presente legge entro i successivi trenta giorni.

ART. 6.

Con decreti del presidente della Regione, da emanarsi entro venti giorni dalla stipula degli accordi tra le parti interessate o dalle determinazioni della commissione arbitrale di cui al terzo comma dell'articolo 3 della presente legge, il prezzo del latte è reso vincolante per tutte le parti interessate, con esclusione delle cooperative di trasformazione del latte e fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti o che possano comunque determinarsi.